



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise

Verbale n. 14

Adunanza del 12/05/2017

Oggetto: CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEMOLISE 2") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL D.M. 9.12.1993, N. 581. CONT. N. 02 ANNO 2017. DETERMINAZIONI.

## Deliberazione n. 28/2017

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno dodici (12) del mese di maggio (05) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

## IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

**VISTO** il decreto del Ministero delle poste e delle comunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581.

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise contenente la delega al Co.re.com. Molise all'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

**VISTA** la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

**PREMESSO** che il Comitato nella seduta del 30 gennaio 2017, dall'esame della relazione dell'Università degli Studi del Molise prot. n. 959 del 27 gennaio 2017 e del contenuto delle registrazioni dei programmi segnalati con la predetta nota, ha ritenuto che vi fosse a carico della società European Broadcasting Company s.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale *“TELEMOLISE 2”*) la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per quanto di seguito specificato;

- 1) Violazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazione nella trasmissione *“In cucina con lo chef”*

Nome programma: *“In cucina con lo chef”*

Tipologia di programma: programma di cucina (*cooking show*)

Presunta violazione: Durante la trasmissione, che ha una durata inferiore ai 40 minuti, compaiono in sovrapposizione, in alcuni casi anche più di una volta, i loghi degli sponsor, nonostante questa forma di sponsorizzazione sia consentita per una sola volta, per non più di cinque secondi, quando, però la trasmissione abbia durata non inferiore a 40 minuti.

La normativa in materia prevede che i programmi sponsorizzati siano chiaramente riconoscibili come tali e l'indicazione del nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma (art. 39, co. 1, lett. b), TUSMAR e art. 3, co. 1, lett. b), Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico") (a titolo esemplificativo delibera n. 143/12/CSP).

In particolare, l'articolo 4 del citato decreto prevede, quali forme consentite di sponsorizzazione televisiva, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima per una sola volta e per non più di cinque secondi quando la trasmissione abbia una durata non inferiore a quaranta minuti (comma 3). Tali citazioni si intendono consentite, e non sono considerate come forme pubblicitarie, a condizione che non contengano slogan pubblicitari e presentazione o esibizione di prodotti.

Le attività sponsorizzate sono: Spazio Cucina Vitale Salvatore, Pura Acqua, TreG, Euro Surgelati Italia, MoreaDega<sup>1</sup>, Dolci Tentazioni.

Puntata 1. Inizio: 13:42:20 – Fine: 13:56:40 Data: 05/11/2016

Puntata 2. Inizio: 23:41:00 – Fine: 23:53:12 Data: 05/11/2016

Puntata 3. Inizio: 23:45:53 – Fine: 23:55:12 Data: 07/11/2016

Puntata 4. Inizio: 23:42:45 – Fine: 23:53:44 Data: 08/11/2016

Puntata 5. Inizio: 23:44:31 – Fine: 23:55:21 Data: 09/11/2016

Puntata 6. Inizio: 23:45:14 – Fine: 23:55:13 Data: 10/11/2016

La trasmissione va in onda nei seguenti giorni e orari (comprese le repliche):

05/11/2016 alle ore: 13:42:20 (Puntata 1) - 15:54:47 (replica Puntata 1) - 23:41:00 (Puntata 2);

07/11/2016 alle ore: 13:39:03 (replica Puntata 2) - 16:04:40 (replica Puntata 2) - 23:45:53 (Puntata 3);

08/11/2016 alle ore: 13:56:41 (replica Puntata 3) - 16:03:42 (replica Puntata 3) - 23:42:45 (Puntata 4);

09/11/2016 alle ore: 13:46:10 (replica Puntata 4) - 15:51:19 (replica Puntata 4) 23:44:31 (Puntata 5);

10/11/2016 alle ore: 23:45:14 (Puntata 6); 11/10/2016 alle ore 13:43:40 (replica Puntata 6) - 15:51:54 (replica Puntata 6) - 23:45:44 (replica Puntata 1).

## 2) Violazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazione nella trasmissione "Velo".

Nome programma: "Velo"

Tipologia di programma: Rubrica di approfondimento sportivo dedicata al ciclismo

Puntata del giorno: 11/11/2016 Inizio: 20:45:33 - Fine: 22:28:30

Presunta violazione: Durante la trasmissione, che ha una durata superiore ai 40 minuti, compaiono in sovrimpressioni per due volte i loghi e i nomi dei singoli sponsor, per più di cinque secondi (in media

<sup>1</sup> Nome dell'attività non chiaramente leggibile.

9-10 secondi a sponsor), nonostante questa forma di sponsorizzazione sia consentita per una sola volta (a sponsor) e per non più di cinque secondi.

La normativa in materia prevede che i programmi sponsorizzati siano chiaramente riconoscibili come tali e l'obbligo di indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma (art. 39, co. 1, lett. b), TUSMAR e art. 3, co. 1, lett. b), Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*") (a titolo esemplificativo delibera n. 143/12/CSP).

In particolare, l'articolo 4 del citato decreto prevede, quali forme consentite di sponsorizzazione televisiva la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima per una sola volta e per non più di cinque secondi quando la trasmissione abbia durata superiore a quaranta minuti (comma 3). Tali citazioni si intendono consentite, e non sono considerate come forme pubblicitarie, a condizione che non contengano slogan pubblicitari e presentazione o esibizione di prodotti.

Le attività sponsorizzate sono: Rabottini sport (il logo compare alle ore: 21:10:33 e alle ore: 22:13:55); Mano de Cecco (il logo compare alle ore: 21:10:45 e alle ore 22:14:07); Al Satèn (il logo compare alle ore 21:10:55 e alle ore 22:14:16); Ferri Service (il logo compare alle ore: 21:11:07 e alle ore 22:14:28); Europa Ovini (il logo compare alle ore: 21:11:19 e alle ore 22:14:40); Logo non leggibile (il logo compare alle ore 21:11:30 e alle ore 22:14:52); R&Sgt (il logo compare alle ore 21:11:42 e alle ore 22:15:03). Emanuele Ricci (il logo compare alle ore 21:11:51 e alle ore 22:15:14). Tutti i loghi compaiono due volte nel corso della trasmissione. L'ultima sovrapposizione non è stata considerata nel computo in quanto promuove un evento sportivo.

**PREMESSO** che il Comitato – Co.re.Com. nella seduta del 30 gennaio 2017 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il procedimento di contestazione;

**CHE** in data 30/01/2017, con nota PEC prot. n. 1054, il Servizio ha notificato la contestazione dell'infrazione;

**LETTA** la memoria difensiva presentata in data 15/02/2017 prot. N. 1830 dalla Società in oggetto emarginata a seguito della suddetta contestazione nella quale la stessa società ritiene che i rilievi e le relative contestazioni del Corecom Molise siano infondati e che la Telemolise2 non violi le norme attualmente vigenti per la trasmissione dei messaggi pubblicitari. In particolare la Società, nella citata memoria, afferma che la stessa non ha trasmesso programmi sponsorizzati di cui al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 e che quindi la contestazione sia assolutamente inconfidente e che le trasmissioni oggetto di contestazioni denominate "In cucina con lo chef" e "Velo" non siano programmi sponsorizzati. La Società aggiunge, inoltre, che le sovrapposizioni che appaiono sul programma "In cucina con lo Chef" rientrerebbero nella categoria delle cosiddette "sovrapposizioni animate" ai sensi della delibera dell'Agcom n. 211/08/CSP. La società, poi, evidenzia che anche il Vademecum dell'Agcom del luglio

2010, richiamando le suddette delibere, prevede la possibilità di trasmissione di “sovraimpressioni o esposizioni, statiche o animate “in logo che appaiono in contemporanea al programma, nel sottopancia dello schermo, preannunciate da un segnale acustico e della durata di pochi secondi” Tali trasmissioni sarebbero da considerare quale “Pubblicità tabellare” e non sponsorizzazioni. La Società, sottolinea, inoltre, che le sovraimpressioni delle aziende commerciali in oggetto sono trasmesse in un riquadro nel quale è inserita anche la scritta “pubblicità” e con una adeguata segnalazione acustica (nel programma “In cucina con lo Chef”). Nel programma “Velo”, invece, pur mancando il segnale acustico, è presente la scritta pubblicità in alto al centro dello schermo, mentre il logo dell’azienda commerciale appare nel basso del teleschermo, comunque anche in questo caso in maniera adeguata ai fini della normativa vigente.

**RICHIAMATO** l'allegato A) al verbale n. 07 del 27 febbraio 2017 relativo all’audizione ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, All.A) della delibera 136/06/CONS – Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” della società European Broadcasting Company s.r.l. in merito ai fatti contestati con la citata nota prot. n. 1054/17 nel quale la Società si riporta integralmente agli scritti difensivi prot. N. 1830/17 ed in particolare ribadisce che le sovraimpressioni che appaiono durante le trasmissioni suddette rientrano nella categoria delle cosiddette “sovraimpressioni animate” ai sensi della delibera Agcom n. 211/08/CSP. Inoltre, precisa che il programma “Velo” è fornito da terzi e che in passato lo stesso era stato sanzionato per il mancato rispetto della normative in materia di pubblicità. Pertanto, l’Editore si sarebbe premurato di garantire il pieno rispetto della normative in materia;

**CONSIDERATO** che:

nella normativa vigente non appaiano emergere espressi divieti che impediscano la presenza di diverse forme pubblicitarie in programmi sponsorizzati. Pertanto, sembra opportuno non considerare in maniera restrittiva quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 581/93 nella parte in cui sembrerebbe escludere la possibilità di ulteriori forme di pubblicità (anche in virtù del comma 5 della medesima disposizione:

«Fatto salvo quanto precisato nell’art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223»).

Pur rientrando il tipo di trasmissioni in questione nella categoria di programmi definiti come “**programmi sponsorizzati**”, Ai sensi dall’art. 2, comma 1 e dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DM 9 dicembre 1993 n.581 ed essendo chiaramente presenti nei programmi stessi le forme della sponsorizzazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2. tuttavia è possibile sostenere che le sovraimpressioni

che appaiono nel programma rientrano nella categoria di “**sponsorizzazioni in schermo diviso**” così come identificate nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva (punto 53 e sgg.: *Schermo diviso e sponsorizzazione 53. In virtù dell'articolo 1, lettera e), della direttiva, per «sponsorizzazione» si intende ogni contributo di un'impresa al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o suoi prodotti (39). Secondo la sentenza RTI che interpreta l'articolo 17 della direttiva sulla sponsorizzazione, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) della direttiva deve essere interpretato nel senso che non vieta l'inserimento del nome e/o del logo dello sponsor in momenti diversi dall'inizio o dalla fine del programma. Alla luce di tale giurisprudenza, nulla quindi vieta l'utilizzazione della tecnica dello schermo diviso per fare apparire il logo e/o il nome dello sponsor nel corso della diffusione del programma sponsorizzato.*)

Ciò implica che, pur se anche la seconda argomentazione dell'emittente non è corretta la stessa, in realtà, implica un ulteriore approfondimento della segnalazione.

In realtà, è vero che ai sensi dell'art. 4 del DM 9 dicembre 1993 n.581 la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi solo ad inizio o fine programma ed è anche vero che è concesso far comparire i loghi degli sponsor durante il programma solo se esso superi i 40 minuti di durata e con delle regole e tempistiche ben precise (come indicato nella segnalazione) ma è anche vero che l'emittente può fare quel tipo di pubblicità facendo apparire il nome degli sponsor nel corso della diffusione del programma alla luce della sopracitata Comunicazione interpretativa della Commissione europea. 3.1.2. In proposito rileva anche un precedente (sentenza cosiddetta RTI, Corte di giustizia delle Comunità europee, 23 ottobre 2003, RTL Television GmbH c/ Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, C-245/01 «RTL») richiamata sempre nella Comunicazione interpretativa), in virtù della quale la stessa Commissione dichiara che è possibile inserire il nome e/o il logo dello sponsor in momenti diversi dall'inizio o dalla fine del programma.

Tutto questo non contraddice la segnalazione ma integra quanto la stessa sostiene, rendendo difatti l'attività dell'emittente "regolare" ma rientrante in altra categoria rispetto a quella richiamata nella difesa.


Tanto premesso, per le motivazioni sopra riportate

#### **DELIBERA**

1. Di proporre all'Agcom l'archiviazione del procedimento in oggetto;
2. Di notificare il presente atto all'Agcom;

3. Di trasmettere all'Agcom, altresì, copia del fascicolo amministrativo e del materiale oggetto di contestazione;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Corecom Molise;
5. Di notificare il presente atto alla Società interessata.

Il verbalizzante  
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente  
Avv. Andrea Latessa

